

ALLEGATO B)

Capitolato per il servizio di digital media marketing delle Terre di Pisa, presso la Camera di commercio Toscana Nord Ovest sede di Pisa.

Art. 1

SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

L'attività di Digital Marketing "Terre di Pisa" si articola come segue:

GESTIONE SOCIAL

- Facebook Pagina + Facebook Gruppo
- Instagram (gestione diretta collaborazione con blogger e partner -realizzazione immagini e video)
- Tik Tok (realizzazione immagini e video)
- X + Pinterest (animazione canali senza costo)
- Gestione Campagne PPC META (Facebook e Instagram)

SITO

- Revisione SEO del sito, versioni IT EN (relativamente ai contenuti "Attrazioni Itinerari Eventi")
- Gestione "Google My Business" (senza costo)

MONITORAGGIO

- Report Insight Social
- Analisi Google Analytics e Google Search Console
- Monitoraggio Sentiment Analysis

COMUNICAZIONE DI SISTEMA CON PARTNER (IAT E UFFICI PROMOZIONE) DEI TERRITORI E ALTRI AMBITI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA CAMERALE

• Coordinamento diretto con i referenti della promozione e comunicazione online dei territori e degli altri ambiti del territorio di competenza della Camera (Pisa, Lucca, Massa Carrara) per pubblicazioni "in collaborazione", in modo da aumentare copertura e diffusione.

REALIZZAZIONE MATERIALI

- Realizzazione presentazioni/grafiche da utilizzare esclusivamente online
- Creazione materiale foto e video (incluso montaggio) ESCLUSIVAMENTE per i social
- Coordinamento con fotografi e videomaker per realizzazioni di materiali ad hoc da destinare alla comunicazione online e offline

NEWSLETTER

• Redazione Newsletter mensile/quindicinale e trasmissione tramite piattaforma Mailup in italiano ed inglese

TERRE DI PISA FOOD & WINE FESTIVAL (pisafoodwinefestival.it)

• Gestione pagina Facebook "Terre di Pisa Food and Wine Festival" (agosto-ottobre)



- Promozione integrata su sito e social Terre di Pisa (da concordare nell'ambito del Comitato di redazione)
- Gestione ed aggiornamento sito www.pisafoodwinefestival.it
- Presenza e attività social nei tre giorni degli eventi

SUPPORTO VIDEO-FOTOGRAFICO

• Supporto nella scelta del materiale video-fotografico e dei relativi fornitori in rapporto agli strumenti di comunicazione utilizzati.

Art. 2

MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO

Le attività di digital media marketing vengono concordate nell'ambito del Comitato di redazione durante le riunioni organizzate dal Servizio Turismo della Camera di Commercio, nelle seguenti modalità: online, in presenza e in trasferta, per un totale circa di 10 ore al mese.

L'azienda dovrà proporre con cadenza annuale un piano redazionale che verrà discusso e concordato nell'ambito del comitato di redazione.

Lo stesso, nel corso dell'anno potrà essere rivisto/modificato, in base alle necessità del contesto turistico territoriale e dei trend di mercato.

Con cadenza trimestrale l'azienda dovrà presentare un report delle attività svolte e dei risultati raggiunti in termini di:

Social

- 1. con copertura mensile su un singolo account (esclusivamente organica, non deve essere inclusa eventuale copertura a pagamento)
- 2. n. interazioni mensili su un account (esclusivamente organiche, non devono essere incluse eventuali coperture a pagamento)
- 3. social media reach (dati Sentiment Analysis) mensili attraverso menzioni, tag, utilizzo di hashtag, post di altri utenti e collaborazioni.

Sito web

- 1. durata media del coinvolgimento (media annuale)
- 2. visualizzazioni di pagina (annuali)
- 3. impressioni su Google (dati Search Console).

Si sottolinea che l'attività di digital media marketing oggetto dell'incarico deve portare ad un incremento dei risultati fin ad ora raggiunti, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 del presente capitolato.



Art. 3

PERSONALE IMPIEGATO NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'azienda dovrà individuare, per lo svolgimento dei servizi di cui all'oggetto, **una persona di riferimento** in possesso di competenze, professionalità ed esperienze **senior**, opportunamente documentate.

Art. 4

OBBLIGHI

L'azienda deve individuare un responsabile del servizio che sarà referente nei confronti dell'Ente camerale, rappresentando ad ogni effetto l'appaltatore.

Art. 5

DURATA

L'incarico avrà durata di tre anni con decorrenza effettiva dalla comunicazione di avvio del servizio.

Nei primi sei mesi dall'avvio del contratto, è prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti mediante preavviso di 15 giorni da comunicare alla controparte a mezzo PEC.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'azienda spetterà solo il corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo o ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Art. 6

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo contrattuale, stimato in € 90.000,00 (+ IVA), dovuto dalla Camera all'aggiudicatario sarà erogato dietro relativa fatturazione. La fatturazione potrà avvenire in relazione alle attività svolte anche su base mensile. Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi spesa, tassa o onere diretto o indiretto connesso al suo espletamento.

Il corrispettivo verrà corrisposto entro 30 giorni data fattura e previa verifica positiva della regolarità contributiva e fiscale. Altrimenti saranno attivate le procedure sostitutive

In caso di ritardato pagamento, l'azienda aggiudicataria non potrà sospendere il servizio. L'azienda aggiudicataria con tale corrispettivo s'intende soddisfatta di qualsiasi spettanza per i servizi di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 7

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136, come modificato dalla L. 17.12.2010 n.217, tutti i flussi finanziari relativi al contratto di cui alla presente procedura dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.



A tal fine, l'impresa dovrà comunicare alla Camera di Commercio gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. La Camera di Commercio provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico bancario. Il CIG (codice identificativo gara), che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura verrà comunicato dopo la stipula del contratto.

Il mancato utilizzo nelle transazioni concernenti il contratto di cui alla presente procedura (anche nei confronti di subcontraenti) del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal comma 9 bis del citato art. 3.

Art. 8

PENALI

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo, la Camera di Commercio applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 50,00 (cinquanta/00) fino a € 250,00 (duecento/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora l'azienda non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Art. 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Camera di Commercio potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:

- in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato per l'appalto;
- nel caso di cessione del contratto;
- qualora l'azienda aggiudicataria disattenda gli obblighi di cui al presente contratto;

Il contratto potrà essere risolto anche per violazione degli obblighi comportamentali previsti dal Codice Generale di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. A tal fine, l'azienda dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché del Codice Generale di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Peraltro la Camera di Commercio avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il Servizio oggetto dell'appalto.

In caso di accertata inadempienza in materia, anche a seguito di controlli che si potranno effettuare direttamente o richiedendo all'azienda la presentazione di opportuni attestati, la Camera di Commercio stessa si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare il contratto risolto di diritto per dolo o colpa grave dell'azienda.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della Camera di Commercio mediante PEC, senza che l'impresa possa nulla a pretendere a qualsiasi titolo.



In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto l'azienda aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

Art. 10

CLAUSOLA DI PROROGA TECNICA

Alla scadenza o interruzione del contratto anche per il recesso di una parte e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, l'aggiudicatario, a semplice richiesta dell'Amministrazione, proroga il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni per un congruo termine stabilito dal RUP. Nella definizione di detto termine si terrà in considerazione la durata del contratto e, comunque, il termine non potrà essere superiore a 120 gg.

Art. 11

CESSIONE E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, l'affidatario del contratto eseguirà in proprio il servizio compreso nel contratto e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

E' altresì nullo l'accordo con cui l'affidatario affidi ad altri l'integrale esecuzione del contratto o la prevalente esecuzione dello stesso. E' ammesso il subappalto, secondo le disposizioni sopra citate, a condizione che l'Affidatario:

- abbia indicato, all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
- dopo la stipula del contratto, abbia formulato apposita richiesta di autorizzazione alla Camera di commercio, fornendo tutta la documentazione necessaria afferente al subappaltatore;
- abbia ottenuto espressa autorizzazione da parte della Camera di commercio.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente all'eventuale subappaltatore l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno, pertanto, effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie effettuate.

Art. 12

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

I dati personali di cui la Camera verrà in possesso per la conclusione e lo svolgimento del presente contratto sono obbligatori ed essenziali e verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per fini istituzionali dell'Ente e saranno resi pubblici per quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza ai sensi del D.L. 33/2013. La sottoscrizione del presente Contratto implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale incaricato della procedura. L'informativa completa della privacy è disponibile sul sito della camera di commercio al seguente indirizzo: https://tno.camcom.it/informative-privacy-servizi



Art. 13

REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'azienda le eventuali spese di bollo nonché le imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del presente Contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Art. 14

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione del presente contratto e quindi l'espletamento delle attività oggetto dello stesso saranno preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa. Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale. Ogni controversia legale sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Lucca.

Per accettazione del Capitolato prestazionale, l'Operatore Economico:	
Luogo e data	Il legale rappresentante
	(firma digitale)